



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù"

Via Rimini, 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)
c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592
☎ 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it
sito web: www.iisramadu.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 21/12/2021 assunta all'unanimità

Il presente Regolamento, approvato in prima stesura dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 24/05/2017, è stato costantemente integrato e modificato con delibere successive del Consiglio di Istituto, anche a seguito delle disposizioni didattiche e sanitarie emanate a livello nazionale per contrastare il contagio da COVID-19 e della turnazione oraria in ingresso e in uscita degli studenti dovuta sempre all'emergenza Covid-19.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Formazione della persona, del cittadino e del lavoratore

1. L'Istituto Massimiliano Ramadù è una comunità di studio e di lavoro. Favorisce e promuove la formazione della persona, del cittadino e del lavoratore e assicura il diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. E' compito dell'Istituto:
 - tutelare la personalità dello studente rispettandone la provenienza socio-culturale, il pensiero religioso, l'identità sessuale, il patrimonio ideale;
 - promuovere la solidarietà tra le varie componenti;
 - favorire la piena integrazione degli studenti che soffrono situazioni di svantaggio personale e sociale;
 - adottare le misure necessarie per favorire l'inclusione degli studenti in situazioni di svantaggio e con bisogni educativi speciali, promuovendo la partecipazione degli stessi a tutte le attività didattiche e valorizzando le loro potenzialità;
 - promuovere la formazione della persona, del cittadino e del lavoratore in termini di autonomia e responsabilità;
 - promuovere l'educazione alla sostenibilità anche al fine di favorire azioni concrete per la diffusione di conoscenze e competenze, stili di vita e modelli di produzione e consumo sostenibili.

TITOLO I

DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI.

Art. 2 – Diritto all'identità

1. Lo studente ha diritto al rispetto della propria identità, della propria dignità e della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartiene.

Art. 3 - Libertà di pensiero

1. Lo studente è libero di manifestare il proprio pensiero, nel rispetto della dignità e delle idee dei compagni e del personale scolastico. La scuola agevola la circolazione delle idee e delle opinioni indicandone i mezzi e le modalità di manifestazione ed espressione.

Art. 4 - Partecipazione alle attività della scuola

1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso il dialogo costruttivo, per quanto di sua competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo.
2. Gli studenti, attraverso il comitato studentesco, possono proporre attività extracurricolari, rinnovi e potenziamenti delle strumentazioni didattiche e tecnologiche al Consiglio di Istituto che ne valuta la fondatezza, demandandone l'attuazione all'organo competente.

Art. 5 – Diritto di associazione

1. Gli studenti hanno il diritto di costituire associazioni all'interno della scuola, i cui scopi siano in armonia con quelli dell'istituzione scolastica, mediante deposito agli atti della scuola dello statuto dell'associazione e delle sue modifiche e integrazioni e di utilizzare spazi della scuola per iniziative culturali e formative.
2. Il Dirigente scolastico, sentiti gli organi collegiali competenti, concede l'uso dei locali per lo svolgimento delle attività associative compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto.

Art. 6 - Informazione e riservatezza

1. Lo studente può senza vincoli di formalità, chiedere notizie sull'organizzazione della Scuola e sulle decisioni che incidono sulla sua formazione culturale e professionale; può accedere ai documenti scolastici che lo riguardano, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di accesso.
2. Tutti possono accedere agli atti e documenti scolastici di interesse, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di accesso.

Art. 7 – Tempestività e trasparenza della valutazione

1. Gli studenti hanno il diritto di essere informati su modalità, tempi di svolgimento, contenuto generale e criteri di valutazione delle verifiche, delle prove comuni e delle simulazioni d'esame.
2. E' cura dei docenti programmare al massimo due verifiche scritte nella stessa giornata. Lo studente ha il diritto di essere informato sugli esiti delle prove di verifica

entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse e, comunque, prima dello svolgimento della prova successiva con criteri di trasparenza.

Art. 8 - Doveri delle studentesse e degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti ad adempiere i doveri individuali e collettivi, correlati alla la vita scolastica e finalizzati all'inserimento nella vita sociale, secondo principi di correttezza e dignità e pertanto devono:
 - frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi;
 - mantenere un comportamento corretto e coerente ai principi del presente Regolamento, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
 - indossare abbigliamento consono all'istituzione scolastica;
 - osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dalla scuola e contenute nel presente regolamento e nelle normative vigenti; nelle disposizioni di sicurezza sono ricomprese tutte le disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID -19;
 - utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni e i sussidi didattici e servirsene in modo da non arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola;
 - condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
 - prendere atto del Patto di Corresponsabilità Educativa e dei principi e impegni in esso contenuti;
 - avere un comportamento leale nello svolgimento delle prove di verifica.

Art. 9 - Patto Educativo di Corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, del Patto di Corresponsabilità Educativa, di cui all'Art. 3 del D.P.R. 235/2007, che definisce principi e regole condivise nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e resta valido per l'intera durata del corso di studi.
2. Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene elaborato e revisionato da apposita Commissione costituita dal Dirigente scolastico, un docente, uno studente e un genitore, approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito della Scuola
3. Nel modulo di iscrizione i genitori danno atto di aver letto il Patto di Corresponsabilità Educativa e di sottoscriverlo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 10 - Ingresso in aula per docenti e studenti

1. I docenti devono recarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2. Gli studenti entrano in aula alle ore 8:00(9:40 ingresso posticipato per misure anticovid). Sono tollerati 5 minuti di ritardo. Oltre 5 ed entro 15 minuti, gli studenti sono ammessi in classe ma viene annotato il ritardo breve. Gli alunni che arrivano oltre i 15 minuti di ritardo vengono ammessi in classe previo permesso dei Collaboratori della Dirigenza ma verrà comunque registrata l'entrata in seconda ora.
3. Non è consentito l'ingresso in aula oltre l'inizio della seconda ora, salvo casi eccezionali e motivati, comunque autorizzati dalla Dirigenza e dal docente dello staff della dirigenza. In tal caso lo studente deve sempre essere accompagnato dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 11 - Uscita dall' Istituto

1. L'uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza del personale docente e non docente in servizio. L'uscita anticipata del singolo studente può essere concessa solo se richiesta per iscritto dai genitori, fatta eccezione per gli alunni maggiorenni, al termine delle ore di lezione. Il Dirigente scolastico, o il docente suo delegato, valuta i motivi addotti e autorizza l'uscita anticipata dello studente. Lo studente autorizzato ad uscire, se minorenne, dovrà essere prelevato da uno dei genitori o da persona delegata dal genitore.
2. Al momento dell'iscrizione dello studente, i genitori, o chi ne fa le veci, rilasceranno (o rilascerà) l'autorizzazione all'uscita anticipata nei casi in cui il servizio non potrà essere garantito per sopravvenute cause di forza maggiore.
3. Lo studente che utilizza autobus extraurbani può chiedere permessi speciali per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata per massimo dieci minuti rispetto all'orario di inizio e termine delle lezioni, presentando una richiesta motivata e allegando fotocopia dell'orario dei mezzi di trasporto e abbonamento. Per l'uscita anticipata il permesso è concesso a partire dalla quinta ora.
4. Lo studente può chiedere un permesso speciale di uscita anticipata da scuola per svolgere attività sportive agonistiche, coreutiche e musicali. In tal caso è necessario allegare alla richiesta, la dichiarazione della società sportiva/scuola/conservatorio e il calendario delle attività programmate. Il permesso sarà concesso previa valutazione del Dirigente scolastico e assunzione di responsabilità in ordine alle conseguenze della mancata frequenza delle lezioni da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
5. Il docente in servizio nella classe segnala tempestivamente al referente COVID d'Istituto l'alunno con sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto). Il medesimo alunno viene accompagnato in ambiente dedicato in attesa del tempestivo prelevamento da parte dei genitori, che sono tenuti ad avvisare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso.
6. L'uscita degli studenti si svolge in maniera ordinata, evitando assembramenti e mantenendo la distanza minima di un metro. Il percorso di entrata ed uscita è tracciato da apposita segnaletica orizzontale ed è evidenziato nelle mappe animate pubblicate sul sito istituzionale sezione Covid 19. Nel seguire i percorsi bisogna mantenere sempre la destra.

Art. 12 – Eccessivo numero di ritardi e uscite anticipate

1. Le richieste di entrata posticipata e uscita anticipata devono essere limitate nel corso dell'anno scolastico. Il Coordinatore di classe monitora costantemente i ritardi dello studente. Quando il numero dei ritardi è risulta superiore a cinque in un quadrimestre, segnala la condotta al Dirigente scolastico che adotta il provvedimento disciplinare conseguente.

Art. 13 - Frequenza delle lezioni

1. La frequenza alle lezioni in presenza o a distanza è obbligatoria per tutte le discipline, compresa la Religione Cattolica per gli avvalentisi o le attività alternative per coloro che le scelgono.
2. I docenti effettuano l'appello all'inizio delle lezioni e riportano tempestivamente le assenze ed i ritardi sul registro elettronico. Gli studenti non possono uscire dall'aula durante le lezioni in presenza o a distanza e nel corso delle attività didattiche se non autorizzati dall'insegnante.

Art. 14 - Validità dell'anno scolastico

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.P.R. 122/2009, art. 14 co.7).
2. Il mancato rispetto del monte ore di frequenza delle lezioni indicato al comma 1 comporta la non ammissione dello studente allo scrutinio finale.

Art.15 -Giustificazione assenze

1. In caso di assenza, gli studenti devono essere tempestivamente giustificati dai genitori o da chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale a mezzo registro elettronico. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età può giustificare, accedendo al registro elettronico, le proprie assenze.
2. Se l'assenza per malattia supera i cinque giorni consecutivi, comprensivi di eventuali festività, la giustificazione online dovrà essere accompagnata dalla produzione del certificato medico solo nel caso di misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.
3. La mancata giustificazione entro il terzo giorno dal rientro viene segnalata a mezzo registro elettronico. Il docente della prima ora non ammette in classe lo studente che non produca il certificato medico relativo all'assenza per malattia superiore ai cinque giorni, salvo autorizzazione del Dirigente scolastico. Se il quinto giorno di assenza coincide con un giorno festivo, l'alunno non è tenuto a giustificare con certificato medico. Se l'assenza coincide con l'ultimo giorno di lezioni antecedente alle festività natalizie o pasquali non deve essere prodotto al rientro il certificato medico.
4. Alla ventesima assenza il docente Coordinatore di classe provvede ad inoltrare comunicazione alla famiglia, annotando sul registro elettronico l'avvenuta comunicazione. La procedura non viene applicata in casi di comprovata assenza per malattia.

5. Le assenze collettive arbitrarie dalle lezioni devono essere giustificate e sono sanzionate dal Dirigente scolastico a seguito di informativa del docente Coordinatore di classe.
6. Le famiglie collaborano con la Scuola assicurando la tempestività delle giustificazioni così come previsto dall'art. 9 del Patto di Corresponsabilità Educativa.
7. Misure temporanee anticovid per il periodo emergenziale:

Nei casi di assenze per malattia fino a 5 giorni non è fatto obbligo di presentare certificato medico ma deve essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica assenze_certificazioni_autodichiarazioni@iisramadu.edu.it il MOD.2 "Autocertificazione per malattia non riconducibile a Covid" ; nel caso di assenza per altri motivi deve essere inviato all'indirizzo assenze_certificazioni_autodichiarazioni@iisramadu.edu.it il MOD.1 "Autodichiarazione di assenza per altri motivi"

Art. 16–Cambio dell'ora, spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, intervalli

1. Durante i cambi d'orario è assolutamente vietata l'uscita dall'aula. Gli studenti attendono il docente in aula. Lo spostamento degli studenti dall'aula alla palestra, o ai laboratori, avviene sotto la sorveglianza del docente della disciplina. E' fatto obbligo agli studenti di osservare ordine e silenzio e mantenere un comportamento particolarmente corretto e prudente durante lo spostamento.
2. Durante le lezioni o lo svolgimento di altre attività didattiche le uscite degli studenti dall'aula/laboratorio/palestra devono essere autorizzate solo se indispensabili e per il tempo strettamente necessario. Il docente non può autorizzare ad uscire dall'aula/laboratorio/palestra più di uno studente alla volta. Lo studente autorizzato ad uscire dall'aula/laboratorio/palestra non deve accedere ad altre aule, o interrompere le attività che si stanno svolgendo in altri ambienti della scuola e non può recarsi in luogo diverso da quello per il quale è stato autorizzato ad uscire. In prossimità del termine dell'ora di lezione i docenti non devono autorizzare l'uscita dall'aula degli studenti.
3. L'intervallo è una pausa motivata da esigenze fisiche, psicologiche ed educative. Esso si svolge dalle ore 10,35 alle ore 10,45 per le classi del polo tecnico e del triennio del polo liceale, dalle ore 11,35 alle ore 11,45 per le classi del biennio del polo liceale. Nel corrente anno scolastico, fermo restando il diritto ad una pausa rigenerativa per gli studenti, le modalità di svolgimento dell'intervallo sono subordinate alle normative nazionali emanate per la gestione della situazione di emergenza.
4. Il Dirigente, ferme restando le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, autorizza l'uscita negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto; revoca l'autorizzazione se gli studenti ritardano il flusso di rientro, ostruiscono le scale di emergenza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni, o comunque assumono comportamenti censurabili; la revoca può riguardare anche singoli studenti.

5. Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono alla Dirigenza su fatti e comportamenti individuali o collettivi finalizzati a turbare il regolare svolgimento dell'intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità degli studenti. La sorveglianza durante l'intervallo compete al personale docente e ai collaboratori scolastici.
6. La sorveglianza durante l'intervallo può essere affidata anche al Comitato Studentesco durante le Assemblee di Istituto.

Art.17 - Divieto di fumo

1. E' vietato fumare, anche con sigarette elettroniche, nei locali scolastici e nell'intero edificio, comprese le aree esterne recintate. Tutti sono obbligati a ottemperare a tale prescrizione. Nella scuola sono affissi i relativi cartelli di divieto e, per ambedue le sedi dell'Istituto, sono individuati i docenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle trasgressioni. Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a denunciare i casi di violazione del divieto.

Art.18 - Utilizzo di cellulare, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, o di altro dispositivo elettronico non autorizzato

1. La scuola promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambito della didattica e gli studenti possono utilizzare le proprie apparecchiature elettroniche durante le lezioni, se espressamente autorizzati dal docente.
2. E' vietato l'utilizzo di cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, o di altro strumento multimediale per motivi non didattici. Tali strumenti, durante l'ora di lezione, vanno tenuti spenti, o depositati sulla cattedra del docente, o riposti in armadi o contenitori appositi.
3. E' vietata l'effettuazione di riprese, la raccolta di immagini e la loro diffusione. I docenti e la scuola promuovono momenti educativi e formativi per il corretto utilizzo degli strumenti multimediali.
4. L'uso degli strumenti sopra elencati durante i compiti in classe, oltre che l'applicazione della sanzione prevista nel presente regolamento, comporta il ritiro immediato del compito. La valutazione della mancata lealtà nello svolgimento della verifica è rimessa al Consiglio di classe in sede di attribuzione del voto di condotta.

Art. 19–Rispetto ed utilizzo dell'ambiente scolastico

1. Tutti sono tenuti a rispettare gli ambienti dell'istituto che costituiscono bene comune. Gli arredi, gli strumenti, i laboratori, la biblioteca, le palestre, le aule video, gli ambienti didattici digitali, i servizi igienici, gli spazi esterni devono essere utilizzati con cura e diligenza. L'intera comunità scolastica è tenuta al corretto mantenimento della struttura e degli arredi, all'osservanza delle disposizioni concernenti la raccolta differenziata, al rispetto delle condizioni igieniche, di pulizia e di sicurezza.
2. I docenti, il personale ATA e gli alunni segnalano alla Dirigenza gli usi impropri degli ambienti scolastici.

3. Alle classi che, al termine delle lezioni, lasciano aule o spazi comuni in condizioni indecorose viene richiesta la sistemazione degli ambienti al mattino seguente.
4. Il coordinatore di classe nomina ad inizio anno, su base volontaria, due alunni responsabili della raccolta differenziata che hanno il compito di incoraggiare comportamenti ecosostenibili dei compagni. Gli alunni responsabili segnalano al coordinatore di classe le criticità osservate.

Art. 20- Disposizioni di sicurezza

1. Tutto il personale e gli studenti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza, anche di carattere transitorio.
2. Tutte le disposizioni relative all'emergenza sanitaria da COVID 19 sono emanate con apposite circolari a cui tutta la comunità scolastica deve scrupolosamente attenersi.
3. I dispositivi di sicurezza possono essere utilizzati all'occorrenza solo dal personale addetto all'emergenza.
4. E' compito della Scuola curare la formazione sulla sicurezza e verificare la conoscenza delle disposizioni relative da parte degli studenti e del personale anche attraverso esercitazioni e simulazioni.
5. In periodo di emergenza è fatto obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi, igienizzare costantemente le mani e mantenere la distanza sociale di almeno in metro.
6. La disposizione dei banchi singoli all'interno degli ambienti di apprendimento garantisce il rispetto delle misure di distanziamento sociale indicate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Ministero dell'Istruzione. La collocazione di ciascun banco è contrassegnata da apposita segnaletica orizzontale. La disposizione dei banchi può essere modificata solo dal personale autorizzato.
7. E' sconsigliato qualsiasi scambio di oggetti e materiali anche didattici tra studenti e tra studenti e docenti per contrastare possibili contaminazioni. La postazione assegnata non può essere scambiata con un altro compagno se non dopo intervento di sanificazione da parte del personale scolastico.
8. E' vietato appendere giacche, cappelli, sciarpe o altri indumenti agli attaccapanni presenti nelle aule. Ciascuno collocherà gli indumenti indicati sulla spalliera della sedia che occupa o nello zaino.
9. Al fine di contenere l'accesso ai distributori automatici è consigliato portare l'acqua e una merenda da casa.

Art. 21 – Registro Elettronico

1. Il registro elettronico è un applicativo finalizzato a garantire l'accesso costante alle informazioni da parte delle famiglie e degli studenti maggiorenni, oltre che alla dematerializzazione ed allo snellimento delle procedure amministrative. Il registro è compilato dal docente con cura e tempestività per:
 - la rilevazione delle assenze, dei ritardi e l'annotazione delle relative giustificazioni;
 - la registrazione delle attività didattiche svolte in classe e dei compiti assegnati;

- l'inserimento delle valutazioni delle verifiche scritte e orali effettuate;
 - le comunicazioni alle famiglie;
 - l'annotazione di infrazioni al regolamento da parte degli studenti.
2. Il Dirigente scolastico inserisce nel registro elettronico le comunicazioni destinate a docenti, studenti e famiglie, all'occorrenza le entrate posticipate e le uscite anticipate delle classi, i permessi di entrata posticipata e uscita anticipata per brevi periodi o permanenti riguardanti i singoli studenti.
 3. Alle famiglie vengono inviate le credenziali per l'attivazione dell'account "famiglie" che consente, attraverso la funzione "Libretto web", la giustificazione delle assenze e dei ritardi, la richiesta di uscita anticipata, di certificazioni. Le stesse credenziali consentono l'accesso al registro per la consultazione delle comunicazioni della Dirigenza e dei dati in esso contenuti (valutazioni, assenze, ritardi e avvenuta giustificazione, entrate posticipate od uscite anticipate della classe, inizio procedimenti disciplinari per collaborare e partecipare attivamente al percorso formativo dello studente).
Agli studenti verranno invece fornite credenziali che consentiranno l'accesso al registro con funzioni limitate: non potranno giustificare assenze, ritardi e richiedere certificati.
 4. Le credenziali di accesso al registro elettronico con accesso a tutte le funzioni sono rilasciate anche allo studente maggiorenne che ne fa richiesta. In tal caso, unicamente per completezza dei rapporti, la scuola informa la famiglia dell'avvenuta consegna.
 5. Il Registro Elettronico va sistematicamente consultato da famiglie e studenti per l'informazione tempestiva e riservata che attraverso detto strumento viene fornita su misure organizzative e di gestione che la situazione di emergenza rende costantemente necessario emanare e aggiornare.
 6. I docenti comunicano con le famiglie attraverso il RE, secondo le disposizioni sopra richiamate. Organizzano i ricevimenti a distanza secondo le indicazioni del Calendario Scolastico. A discrezione del Docente il RE può essere utilizzato come strumento di segnalazione e collaborazione con la famiglia attraverso gli strumenti delle annotazioni e dei richiami.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 22 – Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e costruttive perché diretti al rafforzamento del senso di responsabilità del singolo, al ripristino dell'armonia nel contesto scolastico, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica.
2. I provvedimenti non interferiscono sulla valutazione del profitto dello studente.
3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. Lo studente che viola le disposizioni del presente Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità Educativa, può essere sottoposto a procedimento disciplinare ed essere destinatario di provvedimento disciplinare.
5. Il Consiglio di Classe e il Dirigente scolastico su proposta di un docente possono attribuire Note di Merito, in riferimento ad iniziative, atti, meriti culturali o sportivi, di particolare valenza educativa e sociale, al singolo studente o all'intera classe. Le Note di Merito sono prese in considerazione nell'attribuzione del voto di condotta e sono inserite nel Curriculum dello Studente.

Art. 23 – Infrazioni, sanzioni e organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Le condotte che configurano infrazioni, le sanzioni conseguenti e gli organi preposti ad irrogarle sono indicati nelle tabelle A, B, C e D dell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Costituiscono attenuanti della condotta:
 - la situazione personale dello studente;
 - l'aver commesso il fatto per negligenza o imprudenza;
 - la piena ammissione dei fatti contestati;
 - il riconoscimento delle proprie responsabilità e la proposizione di rimedi;
 - la riparazione immediata del danno.
3. Costituiscono aggravanti della condotta:
 - l'intenzionalità del comportamento;
 - la gravità delle conseguenze derivate dalla condotta;
 - l'essere stato lo studente già destinatario di altre sanzioni disciplinari nell'anno scolastico in corso;
 - l'aver commesso il fatto in concorso di più studenti o in accordo tra loro.
 - l'aver commesso il fatto durante attività di PCTO, stage linguistici, viaggi e visite di istruzione.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle persone e alle cose.
6. Le sanzioni previste ai punti 10 e 11 della tabella A e tutte quelle previste nelle tabelle B, C e D del presente regolamento possono essere convertite, a richiesta, in attività di natura sociale, culturale ed in generale a favore della comunità scolastica.

Art. 24– Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è l'insieme delle attività che si riferiscono all'accertamento dei fatti, alla formalizzazione dell'istruttoria, alla valutazione della condotta.
2. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione, da parte dell'organo competente, del provvedimento.

3. Il personale docente e non docente della scuola ha il dovere di segnalare tempestivamente condotte degli studenti trasgressive delle norme vigenti, del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità Educativa che possono comportare l'avvio del procedimento disciplinare.

Art. 25 - Fasi del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare relativo alle infrazioni che comportano l'applicazione della sanzione del richiamo scritto si articola nelle seguenti fasi:
 - contestazione della condotta scritta sul registro elettronico da parte del docente della classe. Se la condotta è rilevata da un docente non appartenente al Consiglio di quella classe, ma che ha assistito all'evento, l'annotazione sul registro elettronico è curata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato al quale il docente non della classe ha relazionato in ordine alla condotta;
 - verbalizzazione sul registro di classe delle ragioni che, nell'immediatezza del fatto, lo studente fornisce;
 - richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente/Dirigente scolastico/delegato del Dirigente Scolastico che ha contestato la condotta;
2. Il procedimento disciplinare nel caso delle infrazioni che comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione si articola nelle seguenti fasi:
 - contestazione della condotta scritta sul registro elettronico da parte del docente della classe. Se la condotta è rilevata da docente non appartenente al Consiglio di quella classe, ma che ha assistito all'evento, l'annotazione sul registro elettronico è curata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato al quale il docente ha relazionato in ordine alla condotta;
 - verbalizzazione sul registro di classe delle ragioni che nell'immediatezza del fatto lo studente fornisce;
 - ammonizione scritta da parte del docente coordinatore di classe sul registro di classe o decreto di ammonizione del Dirigente scolastico comunicato via mail o con consegna diretta ai genitori dell'alunno minorenne o allo studente maggiorenne.
3. Il procedimento disciplinare nel caso delle infrazioni previste ai punti 10 e 11 della Tabella A, nella tabella B, nella tabella C e nella tabella D, che comportano l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, è articolato nelle seguenti fasi:
 - contestazione scritta sul registro di classe della condotta da parte del docente. Se la condotta è rilevata da docente non appartenente al Consiglio di quella classe, ma che ha assistito all'evento, l'annotazione sul registro elettronico è curata dal Dirigente scolastico o dal suo delegato al quale il docente non della classe ha relazionato in ordine alla condotta;
 - esposizione delle proprie ragioni da parte dello studente nell'immediatezza del fatto;
 - istruttoria ed accertamento dei fatti da parte del docente/Dirigente;
 - convocazione del Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto;
 - ascolto dello studente minorenne, in presenza dei genitori, e dei genitori stessi o dello studente maggiorenne da parte del Consiglio di classe/Consiglio di Istituto;
 - irrogazione della sanzione in forma scritta da parte dell'organo competente;

- comunicazione del provvedimento alla famiglia dello studente minorenni o allo studente maggiorenne.
4. La convocazione dello studente e dei suoi genitori, davanti al Consiglio di classe/Consiglio di Istituto ha luogo a mezzo nota consegnata a mani agli interessati o inviata a mezzo mail.

Art. 26 - Avvio del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è avviato con la contestazione dell'addebito allo studente verbalizzata sul registro elettronico.
2. L'organo monocratico preposto all'irrogazione della sanzione è anche il responsabile del procedimento.
3. Nei casi in cui l'irrogazione della sanzione è di competenza di organi collegiali, responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.

Art. 27– Consiglio di Classe convocato per motivi disciplinari

1. Il Consiglio di Classe convocato per motivi disciplinari si riunisce in composizione allargata ai rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori che hanno diritto di voto, fatto salvo che il procedimento non riguardi direttamente uno o entrambi i rappresentanti di classe. In tal caso essi devono astenersi dal voto e vengono sostituiti, a seconda dei casi, dai due studenti risultati primo e secondo non eletto alle elezioni dei rappresentanti dei Consigli di classe.
2. Parimenti nel caso di genitori rappresentanti di classe, i cui figli siano stati autori delle condotte contestate, i medesimi vengono sostituiti in ordine dal primo e/o secondo genitore non eletto rappresentante di classe.
3. Ferma restando la finalità educativa della composizione allargata del C.d.C. convocato per motivi disciplinari, il Dirigente Scolastico, prima di procedere alla convocazione, interPELLA sul punto i genitori dell'alunno o l'alunno maggiorenne sulla condotta del quale l'organo collegiale è chiamato ed esprimersi.
4. Alla seduta partecipa sempre lo studente che ha posto in essere l'infrazione accompagnato dai genitori.
5. Unicamente per completezza informativa nel caso in cui il procedimento riguardi studenti maggiorenni i genitori vengono informati dell'avvio del procedimento disciplinare.
6. La seduta del Consiglio si articola in due fasi:
 - la prima fase si svolge alla presenza dei docenti del Consiglio di classe, dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, dello studente autore della condotta e dei suoi genitori, se minorenne
 - la seconda fase si svolge in presenza dei docenti e dei rappresentanti di classe di studenti e genitori che assumono la delibera conseguente.

Gli astenuti non concorrono a costituire la maggioranza.

7. Tutti i procedimenti disciplinari devono concludersi entro giorni 15 dalla contestazione della condotta verbalizzata sul registro di classe.
8. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a tre il Consiglio di classe, avvalendosi di altri servizi e risorse professionali interne alla scuola, può prevedere per lo studente un percorso educativo.

Art. 28 Consiglio di Istituto convocato per motivi disciplinari

1. Il Consiglio di Istituto convocato per motivi disciplinari si riunisce nella sua interezza. Se il procedimento riguarda direttamente uno o tutti gli studenti rappresentati di Istituto, questi non partecipano alla seduta e vengono sostituiti dai primi studenti non eletti.
2. Parimenti nel caso di genitori rappresentanti di Istituto, i cui figli siano stati autori delle condotte oggetto di contestazione, i medesimi vengono sostituiti dai primi genitori non eletti rappresentanti di Istituto.
3. Alla convocazione procede il Presidente del Consiglio di Istituto su richiesta della dirigente scolastica.
4. Alla seduta partecipa/partecipano lo studente o gli studenti che ha/hanno posto in essere l'infrazione accompagnato/i dai genitori, se minorenni/i.
5. Unicamente per completezza informativa nel caso in cui il procedimento riguardi studenti maggiorenni ai genitori viene comunicato l'avvio del procedimento disciplinare e gli stessi vengono convocati alla seduta del Consiglio di Istituto.
6. La seduta del Consiglio si articola in due fasi:
 - la prima fase si svolge alla presenza dei componenti del Consiglio, dello studente autore della condotta e dei suoi genitori
 - la seconda fase si svolge in presenza dei soli componenti del Consiglio di Istituto e si conclude con l'assunzione della delibera.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro giorni 15 dalla contestazione della condotta verbalizzata sul registro di classe con l'assunzione del provvedimento di competenza.”

Art. 29 – Impugnazione della sanzione

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto da parte di chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine senza che sia stato proposto reclamo, la sanzione diventa esecutiva.

Art. 30 – Organo di Garanzia interno alla scuola

1. All'interno della Scuola è istituito l'Organo di Garanzia dell'Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.
2. L'organo rimane in carica per un anno scolastico ed è composto da:

- a) un docente designato dal Consiglio d'Istituto fra i docenti del Collegio che dichiarino formalmente la propria disponibilità;
 - b) un rappresentante del personale non docente designato dal Dirigente scolastico;
 - c) un rappresentante scelto dagli studenti;
 - d) un rappresentante scelto dai genitori.
3. Con le stesse formalità è prevista la designazione/elezione dei membri supplenti che devono subentrare in caso di incompatibilità. Costituiscono casi di incompatibilità i seguenti: lo studente componente l'Organo è l'autore della condotta; il docente componente l'Organo ha contestato la condotta; la condotta è posta in essere dal figlio del genitore componente l'Organo.
 4. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è necessaria la metà più uno dei componenti eletti o designati.
 5. Alla convocazione dell'Organo di Garanzia provvede il Dirigente scolastico. L'Organo decide nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso.
 6. Gli astenuti non concorrono a costituire la maggioranza.
 7. Se entro il termine di dieci giorni l'Organo di Garanzia non si pronuncia la sanzione è confermata.
 8. Tale Organo decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 31 - Violazioni del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998)

1. Gli studenti e chiunque vi abbia interesse, possono proporre reclamo contro le violazioni del "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 249/1998) e le violazioni di detto regolamento che sono contenute nel presente regolamento di istituto. La decisione è assunta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale previsto e disciplinato nell'art. 5 commi da 3 a 7 del DPR 249/1998.

TITOLO IV

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art.32 - Organi collegiali

1. Elezione, composizione e funzionamento degli organi collegiali della scuola delle assemblee degli studenti e dei genitori sono disciplinati nel D.Lgs. 297 del 1994 e dalle disposizioni ministeriali. Tutti gli Organi collegiali si riuniscono in modalità a distanza conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento riunioni in modalità telematica approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 77 nella seduta del 29 giugno 2020.

Art. 33– Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto e sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della classe e della scuola in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 34– Assemblee di Istituto

1. All'Assemblea di istituto partecipano tutti gli studenti dell'Istituto.
2. Per ragioni di incapienza degli spazi interni della scuola e per ragioni di sicurezza le assemblee degli studenti del Polo Liceale e degli studenti del Polo Tecnico si svolgono separatamente anche in giorni diversi.
3. L'Assemblea degli studenti deve dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento, redatto dal Comitato studentesco, deliberato dall'assemblea e inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
4. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti di ciascuno dei due Poli ed è gestita dal comitato studentesco, che ne cura il regolare svolgimento anche con forma autonoma di vigilanza.
5. L'assemblea di Istituto può essere articolata in assemblea per classi parallele.
6. Alle Assemblee può partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato, e i docenti che lo desiderino. E' autorizzata dal Dirigente, o dai suoi collaboratori, un'assemblea al mese, in orario antimeridiano, su richiesta scritta presentata almeno cinque giorni prima dalla data fissata. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno.
7. L'assemblea non può essere tenuta nei trenta giorni antecedenti l'ultimo giorno di lezioni dell'anno scolastico.
8. Se gli studenti intendono svolgere un'assemblea aperta ad esperti di problemi sociali, culturali, artistici o scientifici, la partecipazione di detti esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
9. Al termine dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale da consegnare e conservare agli atti della Scuola.
10. Il Dirigente scolastico interviene nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea per disporre lo scioglimento.
11. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminario e lavori di gruppo.
12. Nell'anno scolastico 2021-2022 lo svolgimento delle assemblee in presenza sarà possibile in conformità alle misure sanitarie in vigore per la pandemia ancora in atto. Gli studenti concorderanno con la Dirigenza o con i Collaboratori della dirigenza modalità per lo svolgimento a distanza del diritto di assemblea di Istituto.

Art. 35– Assemblee di Classe

1. Le assemblee di classe sono previste in misura di due ore mensili che, se richieste separatamente, devono svolgersi in due giornate distinte. Esse possono essere autorizzate a seguito di richiesta scritta da presentare almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea dai rappresentanti di classe.
2. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e la firma di consenso dei docenti in servizio nella classe nelle ore richieste per l'assemblea.
3. L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e lo svolgimento annotato sul registro di classe.
4. I rappresentanti di classe disciplinano l'ordinato svolgimento dell'assemblea. Al termine deve essere redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario che verrà inserito nell'apposito registro da conservare negli uffici dei collaboratori della dirigenza.
5. Il docente, a seguito di specifica richiesta della classe, si allontana dall'aula durante lo svolgimento dell'assemblea, annotandolo sul registro della classe, ed è tenuto a rimanere in prossimità dell'aula a disposizione della classe.
6. In periodo di lockdown o di quarantene domiciliari/sorveglianza sanitaria della classe l'Assemblea di Classe a distanza è richiesta ed autorizzata secondo la procedura di seguito indicata:
 - I rappresentanti di classe inviano richiesta al docente/docenti a cui hanno richiesto l'ora tramite mail utilizzando il dominio @iisramadu.edu.it
 - Dopo aver ottenuto il consenso dal docente, i rappresentanti inviano mail di richiesta ai collaboratori della Dirigenza (utilizzando il dominio iisramadu.edu.it)
 - I collaboratori della Dirigenza autorizzano l'assemblea inviando mail di conferma ai docenti che hanno concesso l'ora o le ore di assemblea
 - Il docente annota sul registro lo svolgimento dell'assemblea e genera il link per l'accesso alla stanza di classroom corrispondente alla disciplina insegnata. Il docente è tenuto agli stessi obblighi di vigilanza previsti per le assemblee in presenza.

Art. 36– Assemblee dei Genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto e devono essere concordate col Dirigente scolastico.
2. Tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato dei genitori dell'Istituto che è portavoce delle esigenze della componente genitori e si propone di favorire la comunicazione scuola-famiglia.
3. Nell'anno scolastico 2021-2022 le assemblee si svolgeranno in modalità a distanza

Art. 37 – Comitato Studentesco

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto, di cui fanno parte di diritto i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

2. I compiti del Comitato, espressamente previsti dalla legge, sono quelli di organizzare e convocare l'assemblea studentesca di istituto, garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, assicurare l'ordinato svolgimento della stessa. Nella prima riunione, dopo l'elezione dei nuovi rappresentanti, esso elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario.
3. Le riunioni del Comitato Studentesco sono autorizzate, previa richiesta scritta, dal Dirigente Scolastico in coincidenza con l'ultima ora di lezione.
4. Il verbale delle riunioni del Comitato deve essere consegnato ai collaboratori della dirigenza.
5. Il Comitato nell'anno scolastico 2021-2022, nel rispetto della normativa anticovid, può riunirsi in presenza, se necessario per sottogruppi (classi del biennio; classi del triennio) in cui sia assicurata la presenza dei rappresentanti di istituto, concordando giorno e ora con la Dirigente Scolastica o con i Collaboratori della Dirigente Scolastica. Qualora per motivi legati all'emergenza sanitaria si ritenga opportuno effettuare riunioni a distanza, il link della riunione, generato dai collaboratori della dirigenza, viene inviato agli studenti rappresentanti d'Istituto all'indirizzo con dominio @iisramadu.edu.it.

TITOLO V

PERCORSI TRASVERSALI PER LE COMPETENZE E PER L'ORIENTAMENTO, STAGE LINGUISTICI, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 38 – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)

1. I PCTO costituiscono parte integrante del percorso formativo e sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno.
2. Gli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi sottoscrivono prima dell'inizio del percorso di PCTO.
3. Lo studente in PCTO è tenuto a rispettare il presente Regolamento, il Patto Formativo di cui al precedente comma e la normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto applicabili.
4. Il Dirigente Scolastico, sentiti il tutor esterno ed interno, può disporre con decreto l'interruzione delle attività di PCTO nei confronti dello studente che viola le disposizioni di cui al punto precedente

Art. 39 – Stage linguistici, viaggi e visite

1. La scuola riconosce a stage linguistici, visite guidate e viaggi di istruzione una precisa valenza formativa che, al pari di altre attività didattiche integrative, costituiscono elementi di arricchimento dell'Offerta Formativa. Tali attività esigono una preventiva fase di progettazione condivisa dal Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti e del Consiglio di Classe nonché un'attività di monitoraggio e valutazione perché il conseguimento degli obiettivi presuppone il rispetto di procedure concordate.

2. Le regole relative alle iniziative e all'organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione possono essere definite da apposito regolamento.
3. La partecipazione della Classe alle attività previste nel presente articolo è di competenza del Consiglio di Classe.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER EMERGENZA COVID-19 E ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE

Art. 40 – Principi generali

1. L'applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ha comportato l'adozione di norme nazionali che prevedono una diversa articolazione dell'attività didattica in presenza, il differimento degli orari di entrata e di uscita degli studenti e lo svolgimento "a distanza" delle attività didattiche nelle scuole, sia a completamento del monte ore settimanale previsto nei curricoli in modalità a distanza, che come unica modalità di svolgimento dell'attività didattica qualora fosse necessario evitare l'attività in presenza nelle scuole per l'andamento della curva epidemiologica.
2. Le misure emanate a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione dell'epidemia possono prevedere l'attivazione della didattica a distanza nella misura del 100%.
3. La nuova e diversa organizzazione delle attività didattiche presuppone un'intensificazione dell'alleanza scuola-famiglia per l'efficacia dell'azione didattica a distanza, per contenere i rischi della dispersione e per prevenire l'insuccesso scolastico di studentesse e studenti.
4. L'esito positivo dello svolgimento delle attività didattiche a distanza presuppone senso di responsabilità da parte di studenti, famiglie e docenti.

Art. 41 – Definizioni

1. Con l'adozione della didattica a distanza sono stati introdotti nuovi termini, nuovi acronimi e vengono utilizzati nuovi strumenti.
 - a) Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, in cui all'aula come ambiente fisico di apprendimento si sostituisce un ambiente virtuale.
 - b) Per Didattica Digitale complementare si intende il completamento dell'orario svolto in presenza con ore svolte a distanza.
 - c) Per attività sincrone si intendono lezioni con interazione diretta e contemporanea dell'insegnante e degli alunni attraverso la videolezione. Presupposto della lezione sincrona è l'interattività costante ed in tempo reale, con possibilità di svolgere verifiche scritte ed orali sotto la supervisione dell'insegnante.

- d) Per attività asincrona si intendono tutte quelle attività senza vincolo di orario e di luogo, che presumono il recapito agli studenti di materiali che possono prevedere anche lo svolgimento di attività individuali e di gruppo. Il docente è offline e pertanto non vi è la contemporanea presenza del docente e degli studenti. Il docente segue e monitora il percorso di apprendimento, inviando feedback valutativi.
- e) Per device si intende un dispositivo digitale smartphone, notebook, tablet o PC in grado di connettersi alla rete internet.
- f) Per piattaforma si intende l'ambiente di apprendimento digitale dove svolgere le lezioni, condividere documenti, creare classi virtuali, dove interagiscono docenti ed alunni, tramite l'accesso con un account istituzionale.
- g) Per account istituzionale si intende l'identificativo personale di accesso a tutti i servizi digitali in piattaforma ed accessibile da qualsiasi device collegato ad internet.
- h) Repository è l'archivio dei dati personali, all'interno della piattaforma. Nel Repository sono raccolti dati, compiti, elaborati, informazioni, videolezioni, ecc., accessibili tramite l'account istituzionale.

Art. 42 – Soggetti coinvolti nelle attività in sincrono

1. Nelle attività in sincrono la lezione si svolge in via esclusiva tra studenti e docenti. Chiunque, anche nella qualità di genitore, presenzi, intervenga o interferisca durante lo svolgimento delle attività in sincrono è considerato terzo, cioè estraneo alla lezione. Di conseguenza la presenza, palese o nascosta, di persone diverse dagli studenti e dai docenti alle attività in sincrono, gli eventuali interventi e le interferenze costituiscono violazione delle privacy del gruppo classe e configurano modalità di controllo sull'espletamento delle prestazioni lavorative dei docenti. Dette violazioni sono perseguibili civilmente e penalmente da tutte le parti e le persone offese.

Art. 43 - Regole generali di comportamento durante le lezioni sincrone

1. Durante le lezioni in sincrono gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di seguito indicate:
 - a. Collegarsi puntualmente alla lezione
 - b. Posizionarsi nella postazione in maniera corretta e con abbigliamento adeguato.
 - c. Mantenere la webcam accesa e con inquadratura a mezzobusto.
 - d. Non mangiare durante la lezione e non usare il cellulare.
 - e. Svolgere le lezioni in un ambiente, per quanto possibile, riservato e silenzioso.
 - f. Tenere il microfono spento per evitare sovrapposizioni di voce e rumori di fondo, salvo diverse indicazioni del Docente. Utilizzare possibilmente auricolari o cuffie.

- g. L'unica uscita anticipata, possibile nella giornata di lezione, deve essere preventivamente comunicata dal genitore con mail al docente interessato. Le assenze giornaliere od orarie sono computate nel calcolo generale delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e devono essere regolarmente giustificate nel RE.

Art. 44 – Diritti di studentesse e studenti nella didattica digitale

1. Tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno il diritto di usufruire delle attività didattiche erogate a distanza collettivamente, in quanto componenti del gruppo classe, e individualmente nei casi di positività, isolamento fiduciario e quarantena, facendone richiesta al Coordinatore di Classe.
2. Tutti gli studenti hanno il diritto di disporre di un *device* per esercitare a distanza il diritto all'istruzione.
3. Studentesse e studenti hanno il diritto di effettuare le verifiche orali in modalità sincrona in condizioni di riservatezza (assenza di estranei al gruppo classe negli ambienti da cui sono collegati i compagni).
4. Studentesse e studenti hanno il diritto di svolgere le attività in sincrono a telecamera accesa da parte del docente.

Art. 45 – Doveri di studentesse e studenti nella didattica digitale

1. Studenti e studentesse sono tenuti all'osservanza dei seguenti doveri:
 - a) Presentarsi con rigorosa puntualità alle lezioni sincrone. In deroga all'art. 10 del presente Regolamento non sarà tollerato alcun ritardo considerato che le lezioni si svolgono da casa. L'accesso alle lezioni dopo l'avvio delle stesse deve essere preventivamente comunicato via mail al docente dell'ora e motivato
 - b) Seguire le lezioni in sincrono e le attività in asincrono di tutte le discipline del curriculum;
 - c) Rispettare il docente e il lavoro che quest'ultimo svolge durante le attività in sincrono
 - d) Accedere alle lezioni in sincrono esclusivamente utilizzando l'account istituzionale con dominio "iisramadu.edu.it";
 - e) Non condividere con estranei il link di collegamento alla lezione;
 - f) Chiudere tutte le altre applicazioni dei device disponibili durante le lezioni;
 - g) Rispettare le modalità per intervenire stabilite dal docente;
 - h) Non registrare la lezione senza il consenso preventivo del docente;
 - i) Non diffondere il materiale predisposto dal docente, caricato o condiviso in piattaforma o in repository in locale o in cloud;

- j) Non disconnettersi o allontanarsi pretestuosamente dalle lezioni;
 - k) Non condividere materiale o messaggi offensivi e non consoni al contesto sugli schermi o nella chat;
 - l) Controllare quotidianamente il Registro Elettronico, la casella di posta elettronica e/o la piattaforma Classroom o Moodle;
2. L'inosservanza dei doveri costituisce infrazione; comporta l'apertura del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni specifiche previste nella Tabella D allegata al presente Regolamento.

Art. 46 – Ruolo della Scuola

1. La Scuola si impegna

- a) a promuovere azioni formative per i docenti sulla didattica digitale e percorsi formativi per gli studenti di alfabetizzazione informatica e sulla sicurezza in rete.
 - b) a fornire, a studentesse e studenti in situazione economica di svantaggio e che ne facciano richiesta, dispositivi digitali e strumenti di connettività. In caso di risorse insufficienti saranno soddisfatte prioritariamente le richieste di studenti sprovvisti di dispositivi, a seguire, quelle degli studenti costretti a condividere i dispositivi con altri componenti della famiglia.
2. Tutti i dispositivi vengono concessi in comodato d'uso.
3. Le schede di connettività vengono intestate al genitore o all'esercente la responsabilità genitoriale

Art. 47 – Doveri dei docenti

1. I docenti sono tenuti:

- ✓ ad iniziare puntualmente le lezioni;
 - ✓ ad avvisare studentesse e studenti del mancato svolgimento della lezione;
 - ✓ a svolgere tutte le attività sincrone e asincrone come da orario delle lezioni;
 - ✓ ad annotare puntualmente nel Registro Elettronico tutte le attività svolte in sincrono e in asincrono e ad annotare i compiti assegnati;
 - ✓ a firmare le attività in sincrono;
 - ✓ rilevare assenze e ritardi degli studenti nelle attività in sincrono;
2. In assenza del docente della disciplina e nel caso di presenza nell'ora di attività in sincrono del docente di sostegno (se non impegnato separatamente per interventi

individualizzati con la studentessa o lo studente), o del docente di conversazione, o dell'insegnante tecnico pratico, questi svolge la lezione con l'intera classe.

Art. 48 – Svolgimento delle attività sincrone

1. Dal Lunedì al Venerdì sono previste 4 ore di lezione in sincrono dalle 9,00 alle 13,00 per tutte le classi. Le classi del Triennio svolgono due ore di attività in sincrono anche il Sabato dalle 9,00 alle 11,00.
2. Al termine della lezione, se iniziata nel rispetto della puntualità da parte di tutti, il docente concede una pausa agli studenti prima dell'inizio della lezione successiva.

Art. 49 – Ruolo della famiglia

1. La famiglia vigila sullo svolgimento regolare delle attività didattiche a distanza da parte della propria figlia o del proprio figlio, rapportandosi all'occorrenza con il docente coordinatore di classe o con i docenti delle singole discipline.
2. I rapporti scuola famiglia devono essere curati a distanza direttamente dai genitori o da chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale con le modalità previste nel PTOF
3. La corrispondenza proveniente da indirizzi mail non riconducibili ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale non viene tenuta in considerazione dalla Scuola.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50- Disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Il presente Regolamento, integra, modifica e sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line della Scuola.
2. Il servizio di comodato d'uso dei libri di testo e dei dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali è disciplinato da distinto regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
3. Le regole di comportamento degli studenti in Palestra e nei Laboratori possono essere ulteriormente definite da appositi regolamenti.
4. Per l'anno scolastico 2021-2022 è stato approvato un Protocollo specifico sull'uso delle Palestre e degli attrezzi sportivi (nel rispetto delle misure anti Covid)
5. Per l'anno scolastico 2021-2022 le attività di Laboratorio si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria imposte dall'emergenza Covid. Considerata la specificità dei singoli laboratori sarà predisposto un Protocollo per ogni Laboratorio.
6. Per quanto non previsto nel Titolo VI valgono le disposizioni generali del Regolamento.
7. Il Consiglio di Istituto ha facoltà di integrare e modificare il presente Regolamento secondo le modalità indicate nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.249/1998) ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

ALLEGATO 1**Violazioni-Sanzioni- Organo competente ad irrogarle**

TABELLA A Infrazioni di lieve entità

N.	Condotta	Sanzione	Organo Competente
1	Disturbo delle lezioni/attività didattiche all'interno della propria classe	Richiamo sul registro di classe	Docente
2	Inosservanza delle disposizioni impartite dal docente per lo svolgimento della lezione/attività didattica	Richiamo sul registro di classe	Docente
3	Ritardo reiterato nella giustificazione di assenze e ritardi	Ammonizione sul registro di classe	Coordinatore di classe
4	Uso di espressioni o assunzione di comportamenti non consoni al contesto scolastico anche non dirette alle singole persone	Ammonizione sul registro di classe	Docente
5	Uso di abbigliamento non consono all'istituzione scolastica	Ammonizione sul registro di classe	Docente
6	Uso non autorizzato di cellulari, smartphone, tablet durante la lezione	Ammonizione sul registro di classe	Docente
7	Disturbo delle lezioni/attività didattiche di altre classi	Ammonizione sul registro di classe	Docente
8	Superamento del numero di cinque ritardi in ingresso in un quadrimestre	Ammonizione con decreto	Dirigente Scolastico
9	Assenza collettiva arbitraria della classe dalle lezioni	Ammonizione con decreto	Dirigente Scolastico
10	Accesso e permanenza in ambienti diversi da quelli per i quali il docente dell'ora ha concesso il permesso di uscire dall'aula	Un giorno di sospensione	Consiglio di classe
11	Uscite non autorizzate dall'aula o dagli ambienti dove si stanno svolgendo le attività didattiche	Fino a due giorni di sospensione	Consiglio di classe

TABELLA B Infrazioni gravi

N.	Condotta	Sanzione	Organo Competente
1	Recidiva dei comportamenti di cui ai punti da 1 a 8 della tabella A	Allontanamento dalle lezioni per giorni uno	Consiglio di classe
2	Uso non autorizzato di cellulari smartphone, tablet, smartwatch, dispositivi digitali e materiali durante le verifiche, le prove comuni, le simulazioni di prove d'esame	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni due	Consiglio di classe
3	Riprese fotografiche o filmate non autorizzate di studenti, personale e ambienti all'interno della scuola o di materiale del docente	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni tre	Consiglio di classe
4	Uso di espressioni o assunzioni di comportamenti offensivi della dignità personale nei confronti dei compagni	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni quattro	Consiglio di classe
5	Uso di espressioni o assunzione di comportamenti offensivi della dignità personale e professionale nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni cinque	Consiglio di classe
6	Danni a beni, arredi, strumentazioni della scuola, dispositivi di sicurezza della scuola e presenti nella scuola	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni cinque e risarcimento del danno	Consiglio di classe
7	Violazione disposizioni delle norme di sicurezza	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni cinque	Consiglio di classe
8	Inosservanza dei doveri previsti nell'art. 8 del Regolamento	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni cinque	Consiglio di classe
9	Uscite non autorizzate dall'Istituto	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni cinque	Consiglio di classe
10	Azioni od omissioni che costituiscono pericolo per l'incolumità della persona e/o che arrecano danno all'incolumità della persona	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni sette	Consiglio di classe
11	Azioni od omissioni che costituiscono pericolo per l'incolumità della persona e/o che arrecano danno all'incolumità della persona posti in essere nei momenti ricreativi (intervallo, pause didattiche, visite e viaggi di istruzione)	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni otto	Consiglio di classe

TABELLA C Infrazioni gravissime

N.	Condotta	Sanzione	Organo Competente
1	Minacce e ricatti ai compagni e al personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni dieci	Consiglio di Classe
2	Atti di bullismo e di cyberbullismo	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni quindici	Consiglio di Classe
3	Alterazione di documenti della scuola	Allontanamento fino a giorni dieci	Consiglio di classe
4	Falsificazione di firma su documenti della scuola	Allontanamento fino a giorni dieci	Consiglio di classe
5	Furti ai danni della scuola, dei compagni e del personale scolastico	Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni e riparazione del danno	Consiglio di Classe
6	Diffusione in rete di riprese fotografiche o filmate non autorizzate, effettuate all'interno della scuola, aventi ad oggetto ambienti e/o persone da parte di alunno di età inferiore agli anni 16	Allontanamento dalle lezioni da otto a quindici giorni	Consiglio di Classe
	Se la stessa condotta è posta in essere da alunno di età superiore a 16 anni	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici	Consiglio di Istituto
7	Atti compiuti con dolo che arrecano danni a beni, strumenti e arredi della scuola e che generano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici e risarcimento del danno	Consiglio di Istituto
8	Atti compiuti con dolo che arrecano danno ai dispositivi di sicurezza presenti nella scuola	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici e risarcimento del danno	Consiglio di Istituto
9	Detenzione e uso di sostanze stupefacenti all'interno della scuola	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici	Consiglio di Istituto
10	Spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della scuola	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
11	Azioni e atti intenzionali di particolare allarme sociale previsti e puniti come reati	Allontanamento fino al termine dell'anno Scolastico e esclusione dallo scrutinio finale/ mancata ammissione all'esame di stato	Consiglio di Istituto

TABELLA D Infrazioni commesse nello svolgimento delle attività sincrone a distanza (*)

N.	Condotta	Sanzione	Organo Competente
1	Inosservanza delle misure di sicurezza imposte dalla normativa di emergenza sanitaria	Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni	Consiglio di Classe
2	Registrazione non autorizzata dal docente delle lezioni in sincrono	Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni	Consiglio di Classe
3	Assenza reiterata dalle lezioni di una sola disciplina.	Allontanamento dalle lezioni da 5 fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe
4	Assenza reiterata dalle lezioni di più discipline	Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
5	Inosservanza dei doveri previsti negli artt. 42 e 44	Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni	Consiglio di Classe
6	Condivisione sullo schermo o in chat di materiali e messaggi offensivi e/o inadeguati al contesto scolastico	Allontanamento dalle lezioni fino a 8 giorni	Consiglio di Classe
7	Diffusione di link e credenziali a terzi non autorizzati per l'accesso alle lezioni	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni 15	Consiglio di Classe
8	Mancato rispetto delle condizioni previste nel Regolamento finalizzate a isolare l'ambiente dal quale si partecipa alle lezioni da rumori e situazioni offensive e non consone all'ambiente scolastico.	Allontanamento dalle lezioni fino a 7 giorni	Consiglio di Classe
9	Registrazione e/o diffusione in rete delle attività svolte anche durante l'esercizio dei diritti di assemblea (di classe, di istituto, Comitato studentesco).	Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

(*)

Le infrazioni commesse in rete saranno segnalate dalla Scuola alla Polizia Postale per gli accertamenti di competenza finalizzati all'individuazione degli autori che, in base alle violazioni commesse, sono perseguibili anche penalmente.

Qualora le condotte poste in essere siano lesive della normativa sulla privacy o violino i diritti dei lavoratori, la Scuola e le persone lese dalla condotta promuoveranno le confacenti azioni in sede civile e penale.